



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

BANDO DI CONCORSO PER LA NOMINA DI 400 ALLIEVI VICE ISPETTORI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 16, concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia;

VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'articolo 26 sulle qualità morali e di condotta prescritte per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 7 giugno 1990, n. 149 e il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia;

VISTO l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, concernente, ai sensi della legge 7 giugno 1990, n. 149, i nuovi limiti di statura per l'ammissione ai corsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e tenuto conto dei relativi principi generali;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed in particolare i commi 6 e 7 dell'articolo 3, concernenti il limite di età per la partecipazione ai concorsi e il titolo preferenziale relativo all'età;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno 1999, n. 295, e successive modificazioni, recante il regolamento sul limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, ed in particolare l'articolo 34 che limita al 35%, la quota dei posti complessivamente già disponibili nel ruolo degli ispettori al 31 dicembre 2004 da coprire con il concorso pubblico;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, recante il regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155;

VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2010, n. 30, e successive modificazioni, ai sensi del quale fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento del personale del ruolo degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 concernente il codice dell'ordinamento militare, ed in particolare l'articolo 636 in materia di obiettori di coscienza, nonché quindi la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente l'istituzione del servizio civile nazionale;

VISTO il ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato e preso atto, nell'ambito della più ampia vacanza in ruolo, dei posti complessivamente disponibili per il concorso pubblico;

RITENUTO quindi di bandire un concorso pubblico per la nomina di n. 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato secondo la procedura di cui ai commi 1, lettera a), 2 e 3 dell'articolo 15 e all'articolo 16 del decreto legislativo 201/95;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2010 e 18 ottobre 2011, in base ai quali, tra l'altro, il Corpo forestale dello Stato, presosi atto delle relative richieste, è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ad assumere, sino a n. 265 unità di personale per un onere a regime sino a 11.916.623,42 euro, nonché sino ad ulteriori n. 262 unità per un onere a regime sino a 13.098.141,66, ossia nei limiti numerici e finanziari connessi alle cessazioni dal servizio riscontrate, rispettivamente nell'anno 2009 e nell'anno 2010;

VISTO il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, di proroga dei termini previsti da disposizioni legislative;

CONSIDERATO che si intende procedere alle assunzioni dei n. 400 vincitori a valere sulle autorizzazioni di cui ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, restando comunque tali assunzioni subordinate alle autorizzazioni e alle risorse che risulteranno effettivamente disponibili al termine della procedura concorsuale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2011 adottato, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e del combinato disposto degli articoli 17, comma 2, e 18, comma 1, del citato decreto legislativo 201/95, normativa contemplante un decreto ministeriale per fissare le modalità di svolgimento della prova e la composizione della commissione esaminatrice dei concorsi pubblici di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), oltre che per disciplinare i programmi, le modalità di svolgimento del corso di formazione e specializzazione e degli esami finali e la composizione della relativa commissione;

CONSIDERATO che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che pertanto si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede, o le sedi, della prova preliminare e degli esami del concorso;

CONSIDERATO opportuno, nel rispetto dei principi di ragionevolezza ed economicità, che alle fasi successive alla prova preliminare venga ammesso un numero di candidati non sproporzionato rispetto ai posti a concorso, bensì solo quelli collocatisi entro una specifica posizione, comunque tale da rappresentare un'adeguata proporzione tra ammessi alla fase successiva e posti a concorso;

DECRETA

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico per esami per la nomina di quattrocento (400) allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, le cui assunzioni saranno disposte in base alle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia, comunque nei limiti di disponibilità numerica e finanziaria operanti al termine della procedura concorsuale, anche eventualmente seguendo criteri di scaglionamento degli ingressi.

2. I posti a concorso sono ripartiti tra le sedi di servizio del Corpo secondo il seguente piano di distribuzione territoriale:

Lombardia	57	Campania	41
Piemonte	71	Puglia	62
Liguria	18	Basilicata	44
Emilia Romagna	57	Calabria	30
Marche	20		

3. Sessantasette (67) posti, nell'ambito dei quattrocento a concorso, sono riservati a coloro che, alla data di scadenza del bando, risultano già appartenere al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato e possedere il titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sempreché per il biennio 2009-2010 non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono con punti otto" e nei due anni a ritroso dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione non abbiano riportato sanzioni disciplinari.

4. Ulteriori sessantasette (67) posti, sempre nell'ambito dei quattrocento a concorso, sono riservati agli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data di scadenza del bando, in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, salvo quello di cui alla lettera b), relativo all'età, sempreché per il biennio 2009-2010 non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono con punti otto" ("buono" per gli

appartenenti ai ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa) e nei due anni a ritroso dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione non abbiano riportato sanzioni disciplinari.

5. Se i posti di cui al comma 3 non vengono coperti sono portati in aumento di quelli di cui al comma 4 e viceversa.

6. Ulteriori quindici (15) posti, sempre nell'ambito dei quattrocento a concorso, sono riservati al coniuge ed ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

7. I posti riservati che restano non coperti ai sensi del comma 5 o del comma 6 sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria dei posti non riservati.

8. Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse ampliato il numero dei posti da coprire con assunzioni di idonei del concorso bandito con il presente decreto, l'ampliamento è imputato alle tre quote di riserva e alla quota non riservata nel rispetto delle proporzioni tra le quote stesse.

9. Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse ampliato il numero dei posti da coprire con assunzioni di idonei del concorso bandito con il presente decreto, la distribuzione territoriale degli ulteriori posti sarà effettuata, nel rispetto della pianta organica, tenendo conto degli ambiti regionali con maggior carenza di personale non direttivo e non dirigente con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

10. Qualora, per qualsiasi motivo, prima dell'assegnazione alla sede di servizio il numero di posti previsti dalla distribuzione territoriale di cui al comma 2 per il singolo ambito regionale divenisse superiore a quello dei posti vacanti nell'ambito stesso in base alla pianta organica, l'Amministrazione, per l'eccedenza, individuerà negli altri ambiti i posti da coprire, in piena discrezionalità, comunque nel rispetto della pianta organica.

11. I vincitori sono ammessi a frequentare un corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale della durata di quindici mesi al termine del quale coloro che superano gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso sono nominati vice ispettori in prova, immessi in ruolo ed assegnati ai servizi d'istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore a trentadue anni, con esclusione di qualsiasi elevazione, e non inferiore a diciotto anni. Pertanto: a) non sono ammessi coloro che hanno già compiuto il trentaduesimo anno alla data di scadenza del bando; sono dunque ammessi coloro il cui trentaduesimo compleanno è proprio nell'ultimo giorno disponibile per la presentazione della domanda o in un giorno successivo; b) non sono ammessi coloro che non hanno ancora compiuto diciotto anni; sono dunque ammessi coloro il cui diciottesimo compleanno è nell'ultimo giorno disponibile per la presentazione della domanda o in un giorno precedente. Il requisito dell'età non è richiesto agli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 1, commi 3 e 4;

c) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, rilasciato a seguito di corso quinquennale previsto dall'ordinamento italiano (o quadriennale integrato da corso annuale) o equipollente;

d) qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

- e) idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo forestale dello Stato ai sensi della normativa vigente;
- f) idoneità attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello Stato ai sensi della normativa vigente;
- g) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza o aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (per i soli candidati di sesso maschile);
- h) non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
- i) non essere destinatario di provvedimento di espulsione dalle Forze armate o dalle Forze di polizia o di destituzione dai pubblici uffici, compreso qualsiasi provvedimento, comunque denominato, comportante la cessazione del rapporto di servizio con la pubblica amministrazione adottato in conseguenza di inadempimento, scarso rendimento, negligenza o comportamento illecito;
- l) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi;
- m) non essere sottoposto a misura di prevenzione.

2. Per le idoneità di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, la normativa vigente, in relazione ad assunzioni nella carriera del personale non direttivo e non dirigente con funzioni di polizia, è attualmente quella di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132 e, per la statura, quella di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411. In particolare si evidenzia che per l'idoneità psico-fisica sono attualmente richiesti i seguenti requisiti:

- a) sana e robusta costituzione fisica, non considerata sussistente in presenza delle imperfezioni ed infermità elencate all'articolo 2 del D.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132;
- b) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le donne;
- c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 in uno degli occhi;
- d) funzione uditiva senza ausilio di protesi con soglia audiometrica media sulle frequenze 500, 1000, 2000, 4000 hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
- e) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, debbono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.

3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3. Devono altresì, ad eccezione di quello relativo all'età, di cui al comma 1, lettera b), essere conservati sino alla data di decorrenza della nomina ad allievo vice ispettore.

4. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti di partecipazione elencati nel bando di concorso. L'Amministrazione completa la verifica delle domande solo in riferimento ai candidati che superano le prove e gli accertamenti di idoneità. La mancata esclusione dalle prove, dal colloquio e dagli accertamenti di idoneità non costituisce, perciò, riconoscimento del possesso dei requisiti, né sana le eventuali irregolarità della domanda di partecipazione.

5. L'esclusione dal concorso, per difetto anche di uno solo dei suddetti requisiti, può avvenire in qualsiasi momento ed è disposta con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3

Domande di partecipazione

1. Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. In caso di più domande da parte dello stesso candidato nel predetto termine, è considerata valida unicamente l'ultima presentata.

2. Le domande di partecipazione al concorso sono compilate e presentate on-line tramite invio sul sito www.corpoforestale.it, sotto la voce "concorsi", seguendo le istruzioni per la compilazione fornite dal sistema automatizzato e tenendo presente che, per il rispetto del termine di cui al comma 1, rileva il momento dell'invio, registrato dal sistema informatico del Corpo forestale dello Stato, a prescindere dal momento di accesso alla domanda on-line. Il candidato che presenta la domanda on-line non deve consegnarla o spedirla in forma cartacea. L'Amministrazione archivia la domanda pervenuta on-line e la stampa per farla sottoscrivere al candidato in occasione della prova preliminare o della fase successiva alla prova preliminare, per la conferma dell'autenticità dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non può essere modificata in occasione della sottoscrizione. L'effettiva presentazione della domanda on-line può essere comprovata dal diretto interessato solo tramite apposita "copia per ricevuta" che può essere salvata su computer e/o stampata in occasione dell'invio della domanda (vale a dire dopo l'invio ma necessariamente prima di uscire dalla procedura relativa alla specifica domanda on-line) o che, comunque, nelle ventiquattro ore successive all'invio stesso verrà trasmessa dal sistema automatizzato all'indirizzo e-mail che il candidato è tenuto a comunicare quale requisito indispensabile per il completamento della procedura di presentazione on-line della domanda. In caso di mancato ricevimento della "copia per ricevuta" nel predetto termine, il candidato sprovvisto della stessa può contattare l'Amministrazione tramite le modalità indicate sul sito.

3. In caso di impedimento del sistema automatizzato o di indisponibilità di un collegamento ad Internet, la domanda di partecipazione al concorso può essere redatta in forma cartacea, secondo l'apposito allegato facente parte integrante del presente decreto, allegato anche fotocopiabile o stampabile dal sito Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto la voce "concorsi") oltre che disponibile presso l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, in via G. Carducci n. 5 – Roma. Le domande cartacee sono presentate tramite consegna a mano, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, presso il Corpo forestale dello Stato – Ispettorato generale – Divisione 13, in via G. Carducci n. 5 – Roma oppure tramite spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Concorso allievo vice ispettore del Corpo forestale dello Stato, casella postale 493 – ufficio postale Roma V.R. 55/001 - 00187 Roma. Non sono accolte le domande consegnate o spedite oltre il termine di cui al comma 1. L'effettiva presentazione della domanda cartacea può essere comprovata dal diretto interessato solo tramite l'apposita ricevuta rilasciata dalla Divisione 13 o l'avviso di ricevimento della raccomandata. La data di presentazione è la data della consegna, risultante dal timbro apposto dalla Divisione 13 sulla ricevuta rilasciata all'interessato, ovvero la data di spedizione, comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.

4. In alternativa alle modalità di presentazione di cui ai commi 2 o 3, i soli titolari di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare, sempre entro il termine di cui al comma 1, tramite tale casella, la propria domanda di partecipazione al concorso, comunque compilata secondo l'allegato di cui al comma 3, all'indirizzo concorsi@pec.corpoforestale.it.

5. E' fatto obbligo al candidato di dichiarare nella domanda, con la consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:

- a)** il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, nonché la residenza (le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile);
- b)** il possesso della cittadinanza italiana e di non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
- c)** il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- d)** le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), comprese le applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico, le eventuali segnalazioni di operatori di polizia giudiziaria che lo riguardano o lo hanno riguardato in passato di cui è a conoscenza, l'eventuale applicazione di misure di sicurezza o prevenzione o gli eventuali procedimenti pendenti o pregressi per l'applicazione di tali misure, in ogni caso specificandone la natura. In caso contrario va dichiarata l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza o segnalazione;
- e)** il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
- f)** di non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza o aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (per i soli candidati di sesso maschile);
- g)** di non essere stato, o di essere stato, dichiarato riformato o rivedibile alla visita di leva o successivamente ad essa (per i soli candidati di sesso maschile);
- h)** di non essere mai stato espulso da una Forza di polizia o armata e di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o equivalenti;
- i)** gli eventuali precedenti rapporti di servizio con pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione degli stessi;
- l)** di essere a conoscenza che il diario della prova preliminare sarà comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, IV serie speciale "Concorsi ed esami", del giorno indicato all'articolo 4, comma 1, e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti;
- m)** di accettare, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio;
- n)** di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare, senza riserve, tutto ciò che in esso è stabilito.

6. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve dichiarare altresì il ruolo del Corpo forestale dello Stato al quale eventualmente già appartiene, per poter aspirare ai posti riservati ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4. L'appartenente ai ruoli del personale che espleta attività tecnica e amministrativa può omettere le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), h), i) del comma 5 mentre l'appartenente agli altri ruoli anche quelle di cui alle lettere f) e g).

7. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve altresì dichiarare, per poter aspirare ai posti riservati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, di rientrare nella fattispecie di cui al comma stesso.

8. I titoli preferenziali previsti all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, eventualmente posseduti dal candidato hanno rilevanza, in caso di parità di punteggio nella graduatoria finale solo se già posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Il

relativo, tempestivo, possesso è dichiarato dal candidato in occasione del colloquio di cui all'articolo 7, secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 1.

9. Il candidato, oltre alla residenza, deve indicare, qualora diverso dalla residenza, il domicilio, completo di numero di codice di avviamento postale, al quale intende ricevere le comunicazioni concernenti il concorso. Ogni successiva variazione dell'indirizzo scelto per le comunicazioni (residenza o apposito domicilio) deve essere tempestivamente comunicata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Corpo forestale dello Stato, Ispettorato generale, Divisione 13, via Carducci, 5 – 00187 Roma. In alternativa, i soli titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono comunicare la variazione all'indirizzo concorsi@pec.corpoforestale.it.

10. L'esclusione dal concorso per la mancata osservanza dei termini perentori di presentazione della domanda, per la non sottoscrizione della domanda in forma cartacea e per le dichiarazioni fatte nella domanda dalle quali emerge il difetto di un requisito di partecipazione, può avvenire in qualsiasi momento ed è disposta con decreto motivato del capo del Corpo forestale dello Stato.

11. Il Corpo forestale dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione di recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4

Prova preliminare

1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono, comunque con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e della regolarità della domanda di partecipazione di cui all'articolo 3, tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, per sostenere la prova preliminare, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la partecipazione agli esami del concorso, nelle sedi, nei giorni e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – IV serie speciale “Concorsi ed esami” del 13 aprile 2012 e sul sito Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto la voce “concorsi”). La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ha valore di notifica a tutti gli effetti.

2. La prova preliminare consiste nella soluzione in tempo predeterminato di un questionario articolato su novanta (90) domande con risposta a scelta multipla vertenti sui seguenti argomenti di cultura generale: lingua italiana, grammatica e sintassi, matematica, geometria, geografia, scienze, diritto costituzionale, storia e attualità, lingua inglese e informatica (uso del computer e dei principali programmi di videoscrittura, foglio elettronico, data base). L'Amministrazione può eventualmente decidere la preventiva pubblicazione del complesso dei quesiti dal quale attingere per comporre i questionari.

3. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova preliminare è escluso dal concorso.

4. Superano la prova preliminare e sono inseriti nell'elenco di cui al comma 5, i candidati che in base al punteggio della prova preliminare si classifichino entro la posizione 2.500 o a parità con la stessa.

5. L'elenco alfabetico dei candidati che accedono agli accertamenti di idoneità psico-fisica ed attitudinale è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e sul sito Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto la voce “concorsi”). Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i

candidati, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – IV serie speciale “Concorsi ed esami” del giorno che verrà reso noto contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1.

6. L'eventuale esclusione dalla procedura di candidati già inseriti nell'elenco pubblicato ai sensi del comma 5 non comporta slittamento utile ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali di altri candidati non già in elenco.

7. Il punteggio conseguito nella prova preliminare non concorre alla formazione del punteggio finale.

Art. 5

Accertamenti di idoneità psico-fisica ed attitudinale

1. Salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, i candidati il cui nominativo risulta inserito nell'elenco alfabetico di cui al comma 5 dell'articolo 4, sempreché non abbiano nel frattempo ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, sono, comunque sempre con riserva di accertamento del possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 2 e della regolarità della domanda di partecipazione di cui all'articolo 3, tenuti a sottoporsi agli accertamenti della idoneità psico-fisica ed attitudinale, in conformità alla normativa vigente, e, dunque, attualmente, in conformità a quanto stabilito all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132. Il giudizio di idoneità o non idoneità, espresso dalla competente commissione, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso.

2. La convocazione, con l'indicazione di sede, giorno e orario in cui il candidato deve presentarsi, ha luogo contestualmente alla pubblicazione dell'elenco alfabetico di cui all'articolo 4, comma 5, salvo rinvio ad una successiva pubblicazione o salvo comunicazione individuale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La convocazione contiene l'indicazione della documentazione, da esibire alla commissione, relativa agli accertamenti clinici ai quali devono sottoporsi i candidati presso le strutture pubbliche specificate nella lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la data per la quale convocati.

4. Salvo nuova prescrizione normativa di requisiti di idoneità più specifici per l'accesso al ruolo degli ispettori, gli accertamenti di cui al presente articolo non hanno luogo per i candidati già appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti o al ruolo dei sovrintendenti.

5. Accertata la non idoneità in relazione ad uno specifico requisito, la Commissione può rinunciare a portare a termine le verifiche degli ulteriori requisiti, compreso il colloquio attitudinale, in tal caso comunque mettendo in evidenza nel verbale l'elenco degli accertamenti non eseguiti. La motivazione del giudizio di non idoneità è in ogni caso portata a conoscenza del candidato con comunicazione scritta individuale, in occasione dell'adozione del giudizio stesso o in data successiva.

6. L'elenco alfabetico dei candidati giudicati idonei è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – IV serie speciale “Concorsi ed esami”, del giorno che verrà reso noto in occasione della convocazione agli accertamenti stessi. Solo i candidati inseriti nell'elenco sono ammessi agli esami del concorso, comprensivi di una prova scritta e di un colloquio.

Art. 6

Prova scritta

1. I candidati il cui nominativo risulta inserito nell'elenco alfabetico di cui al comma 6 dell'articolo 5, sempreché non abbiano nel frattempo ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, sono, comunque sempre con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e della regolarità della domanda di partecipazione di cui all'articolo 3, tenuti a

presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, per sostenere la prova scritta, nelle sedi, nei giorni e nell'ora indicati contestualmente alla pubblicazione dello stesso elenco alfabetico. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ha valore di notifica a tutti gli effetti.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di posticipare, per ragioni organizzative e di economicità, l'intera fase degli accertamenti di cui all'articolo 5 limitandola ai soli candidati che superano il colloquio di cui all'articolo 7 o, tenendo conto del punteggio complessivo conseguito, ad una parte degli stessi. In tal caso i candidati il cui nominativo risulta inserito nell'elenco alfabetico di cui al comma 5 dell'articolo 4, in occasione della pubblicazione dell'elenco stesso, sono direttamente convocati per la prova scritta di cui al presente articolo.

3. La prova scritta consiste nella soluzione in tempo predeterminato di un questionario articolato su centoventi (120) domande con risposta a scelta multipla di cui cinquantaquattro (54) su materie scientifiche o tecniche (biologia, chimica, fisica, topografia, disegno e cartografia, scienze della terra, tecnica di produzione vegetale, selvicoltura, estimo rurale e forestale, difesa del suolo, difesa del bosco dagli incendi, aree protette, biodiversità, geografia e scienze in genere), cinquantaquattro (54) in tema di diritto (penale, diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria, dell'ambiente, comunitario, amministrativo e costituzionale) e dodici (12) di lingua inglese e informatica (uso delle apparecchiature informatiche e delle più diffuse applicazioni di videoscrittura, foglio elettronico, data base). L'Amministrazione può eventualmente decidere la preventiva pubblicazione del complesso dei quesiti dal quale attingere per comporre i questionari.

4. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova scritta è escluso dal concorso.

5. Vengono ammessi al colloquio i candidati che riportino una valutazione non inferiore a ventuno trentesimi nella prova scritta.

Art. 7 *Colloquio*

1. L'elenco dei candidati ammessi al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e sul sito Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto la voce "concorsi"). Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – IV serie speciale "Concorsi ed esami" del giorno che verrà reso noto contestualmente alla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 5 comma 6.

2. Il candidato inserito nell'elenco di cui al comma 1 al quale non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso è, comunque con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e della regolarità della domanda di partecipazione di cui all'articolo 3, tenuto a presentarsi, munito di un valido documento di riconoscimento, per sostenere il colloquio nella sede, nel giorno e nell'ora di cui verrà data notizia, comunque almeno venti giorni prima del relativo svolgimento, tramite lo stesso avviso di cui al comma 1 del presente articolo oppure in un giorno successivo indicato nell'avviso stesso. Resta peraltro salva la possibilità di una pluralità di avvisi distribuita nel tempo, in relazione alla pluralità di candidati da esaminare.

3. Il colloquio verte sulle stesse materie della prova scritta, ad eccezione della lingua inglese e dell'informatica.

4. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso all'albo dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.

5. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una valutazione non inferiore a ventuno trentesimi.

Art. 8

Graduatorie degli idonei, dichiarazione dei vincitori, nomina ad allievo vice ispettore ed ammissione al corso

1. Riconosciuta la regolarità del procedimento è approvata la graduatoria di merito del concorso formata dai soli candidati giudicati idonei agli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale di cui all'articolo 5, secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo degli esami del concorso, dato dalla somma del punteggio ottenuto nella prova scritta con il punteggio ottenuto nel colloquio, e, a parità di punteggio, secondo le regole di cui al comma 2 del presente articolo.

2. A parità di merito, precede in graduatoria l'appartenente al Corpo forestale dello Stato. A parità di merito tra appartenenti al Corpo forestale dello Stato la precedenza in graduatoria è individuata in base alla più elevata qualifica e, in caso di qualifica coincidente o equiparata, in base all'anzianità nella stessa; in caso di pari anzianità prevale chi già appartiene alla stessa carriera del ruolo ispettori (appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti o dei sovrintendenti) mentre, a parità di ruolo, rileva il relativo ordine alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. A parità di merito tra due o più candidati non appartenenti al Corpo forestale dello Stato rileva la preferenza derivante dal possesso, dichiarato e documentato ai sensi dell'articolo 9, dei titoli preferenziali di cui all'articolo 3, comma 8 ed in mancanza opera la precedenza del candidato con minore età.

3. In base alla graduatoria di merito di cui al comma 1 del presente articolo sono quindi approvate le tre graduatorie degli idonei aspiranti ai posti riservati ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 6, e la graduatoria degli idonei aspiranti ai posti non riservati.

4. I candidati inseriti in una delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo in posizione utile in relazione ai posti disponibili per la stessa graduatoria sono dichiarati vincitori del concorso, tenendo comunque conto che i candidati inseriti in posizione utile nella graduatoria degli idonei aspiranti alla quota di cui al comma 6 dell'articolo 1 (riservata a superstiti di personale delle Forze armate e di polizia) non impegnano, comunque, posti delle quote di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 1, come pure i candidati inseriti in posizione utile nella graduatoria degli idonei aspiranti alla quota di cui al comma 3 dell'articolo 1 (riservata ad appartenenti al ruolo dei sovrintendenti) non impegnano, comunque, posti della quota di cui al comma 4 dello stesso articolo 1. I candidati inseriti in posizione utile in una delle tre graduatorie di idonei aspiranti a quota di riserva di cui all'articolo 1 non impegnano, comunque, posti non riservati. In caso di scorrimento di una della quattro graduatorie degli idonei, subentra in posizione utile in quella graduatoria il primo che segue nella graduatoria stessa. Se il predetto primo che segue risulta già vincitore in base ad altra graduatoria, il nuovo subentro in posizione utile resta subordinato ai criteri di cui al presente comma e qualora si realizzi determina l'impossibilità di continuare ad occupare posto nell'originaria graduatoria dei vincitori e quindi scorrimento anche in questa.

5. L'approvazione della graduatoria di merito di cui al comma 1, l'approvazione delle graduatorie di cui al comma 3 e la dichiarazione dei vincitori di cui al comma 4 sono disposte con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. Tale decreto è inviato all'Organo di controllo e pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – IV serie speciale “Concorsi ed esami”. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. I termini per eventuali impugnative connesse a giudizi di non idoneità conseguenti agli accertamenti di cui all'articolo 5 decorrono dalla comunicazione all'interessato della norma su cui risulta fondato il giudizio di non idoneità.

6. Con lo stesso di cui al comma 5, o con altro decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, i vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato ed ammessi a frequentare il corso di cui all'articolo 1, comma 11, e all'articolo 10.

7. La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale senza giustificato motivo entro il termine assegnato comporta la decadenza dalla nomina ad allievo vice ispettore.

8. L'inserimento nella graduatoria di merito degli idonei e nelle quattro graduatorie degli aspiranti alle singole quote di posti, la dichiarazione di vincitore del concorso, la nomina ad allievo vice ispettore e l'ammissione al corso, di cui ai commi precedenti, sono, in ogni caso, da intendersi disposti con riserva, subordinatamente innanzitutto all'esito dei controlli di cui all'articolo 9 e, comunque, al non disconoscimento, in qualsiasi momento, del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso di cui all'articolo 2, nonché della regolarità della presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3 e della regolarità della partecipazione alle prove concorsuali e agli accertamenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 e di qualsiasi altro aspetto della procedura.

9. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato nominato allievo vice ispettore ed ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

Art. 9

Documentazione e controlli

1. I candidati ammessi al colloquio ai sensi dell'articolo 7, comma 1 sono tenuti a presentare, perentoriamente non oltre il giorno del colloquio stesso, secondo le modalità precisate in occasione della pubblicazione di cui allo stesso comma, apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi della normativa vigente, attestante i titoli preferenziali di cui all'articolo 3, comma 8, eventualmente posseduti, evidenziandone il possesso sin da data non successiva a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

2. I candidati saranno invitati a presentare, in occasione degli accertamenti di cui all'articolo 5 o di una successiva fase concorsuale oppure all'atto dell'assunzione, dichiarazione sostitutiva, come da modello che sarà allegato all'invito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso specificati nell'invito stesso e la documentazione attestante l'esistenza dei presupposti per usufruire della riserva di cui all'articolo 1, comma 6. La mancata consegna della documentazione, o l'omessa regolarizzazione della stessa, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito, comporterà l'esclusione dalla procedura o la decadenza dalla nomina ad allievo vice ispettore.

3. Gli uffici del Corpo forestale dello Stato procederanno ai controlli anche a campione sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità della dichiarazione rilasciata, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e il suo nominativo sarà segnalato all'autorità giudiziaria per le azioni di competenza.

4. Prima dell'inizio del corso il Corpo forestale dello Stato si riserva la facoltà di accertare il mantenimento dell'idoneità psico-fisica già accertata ai sensi dell'articolo 5. Nei confronti di coloro che non risultino più idonei è dichiarata la decadenza dal diritto alla nomina ad allievo o, se già disposta, la relativa revoca.

Art. 10

Corso di formazione e specializzazione tecnico professionale per la nomina a vice ispettore in prova

1. Il corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale, della durata di quindici mesi, è volto a permettere il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria all'impiego, con particolare riguardo alle attività di polizia, antincendio, di protezione civile e di controllo del territorio. I programmi, le modalità di svolgimento del corso e degli esami finali e la composizione della relativa commissione sono fissati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 e dell'articolo 7 del decreto del Ministro 28 ottobre 2011, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.

2. Agli allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, non già appartenenti ai ruoli del Corpo, compete, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, il trattamento economico previsto per gli allievi vice ispettori della Polizia di Stato.

3. Gli allievi vice ispettori che dichiarino di rinunciare al corso sono dimessi dal corso stesso con cessazione, qualora non già appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, di ogni rapporto con il Corpo stesso.

4. Le dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi di assenza, nonché le espulsioni dal corso, sono disciplinate all'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

5. Gli allievi vice ispettori che non sono dichiarati idonei al servizio o che non superano gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso sono dimessi dal corso, con cessazione, qualora non già appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, di ogni rapporto con il Corpo. Gli allievi vice ispettori che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio e superato i predetti esami sono nominati, nell'ordine della graduatoria finale del corso, vice ispettori in prova del Corpo forestale dello Stato, prestano giuramento e sono immessi in ruolo.

Art. 11

Spese

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi della prova preliminare, degli accertamenti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, della prova scritta e del colloquio, e per la presentazione al corso, quelle per il vitto e l'alloggio in occasione delle predette fasi concorsuali, nonché quelle per gli accertamenti clinici richiesti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, sono a carico dei candidati.

Art. 12

Assegnazione alla sede di servizio

1. L'assegnazione alla sede, in relazione alla nomina a vice ispettore in prova, è disposta secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, tenendo conto per quanto possibile delle preferenze espresse dal personale da assegnare, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio.

2. Le sedi di servizio cui assegnare i vice ispettori in prova sono individuate con decreto del Capo del Corpo prima dell'avvio del corso, pur riservandosi l'Amministrazione la facoltà di tener conto delle esigenze di servizio che possono sorgere durante il corso. Le sedi sono individuate nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1.

3. Per i vincitori, già appartenenti o meno ai ruoli del Corpo, titolari di diritto a preferenza nelle assegnazioni in base a specifica legge, si tiene conto di tale diritto, comunque nell'ambito della ripartizione territoriale dei posti prevista dal bando.

4. Per regola generale, il personale permane nella sede di assegnazione almeno cinque anni.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale – Divisione 13, per le finalità di gestione del concorso e successivamente saranno trattati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto d'impiego.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

3. I dati medesimi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.


4. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II della citata legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano.

5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale – Divisione 13, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il direttore della suddetta Divisione 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente.

Roma, 23 NOV. 2011

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone





CONCORSO ALLIEVO VICE ISPETTORE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
CASELLA POSTALE 493 – UFFICIO POSTALE ROMA V.R. 55/001 - 00187 ROMA

Compilare il modulo in carattere stampatello maiuscolo usando penna a biro con inchiostro nero o blu. Ciascun carattere deve essere scritto in modo semplice, evitando caratteri ornati o elaborati. Per le caselle da barrare usare il simbolo X.

Il sottoscritto candidato

Cognome (per donne quello da nubile) Sesso M F

Nome

prefisso tel. numero telefonico Codice fiscale

recapito telefonico

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO PER LA NOMINA DI 400 ALLIEVI VICE ISPETTORI

e a tal fine, **consapevole delle conseguenze penali e civili** che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, possono derivargli da dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA di:

1. essere nato in (o Stato estero di nascita) Prov. Data nascita GGMMAA

2. risiedere in Comune di residenza Cap Prov. Stato estero

Indirizzo di residenza Numero civico

3. voler ricevere comunicazioni al seguente recapito: **dichiarazione 3 da compilare solo se recapito diverso da quello di residenza**

Comune Cap Prov. Stato estero

Indirizzo Numero civico

4. appartenere al seguente ruolo del Corpo forestale dello Stato:

dichiarazione 4 necessaria per i soli candidati che intendono esprimere la volontà di aspirare ai posti riservati ai sensi dell'art. 1, c. 3 e 4, del bando; solo in tal caso dunque barrare la prima casella (quella a sinistra, subito dopo il "4.") e specificare nelle altre caselle il ruolo d'appartenenza

5. rientrare nella fattispecie di cui all'art. 1, c. 6, del bando: coniuge o figlio superstite, o parente in linea collaterale di secondo grado ed unico superstite, del personale di Forza armata o Forza di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; **dichiarazione 5 necessaria solo per aspirare alla specifica riserva; in tal caso barrare la casella.**

6. essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, rilasciato a seguito di corso quinquennale previsto dall'ordinamento italiano (o quadriennale integrato da corso annuale) o equipollente;

7. essere cittadino italiano e di non essere escluso dall'elettorato politico attivo;

8. non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza o aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636 del d. legislativo 15 marzo 2010, n. 66; **la dichiarazione 8 si intende rilasciata dal solo sottoscrittore di sesso maschile.**

9. non essere essere stato dichiarato riformato, rivedibile o non idoneo a visita di leva o psico-fisica militare; **per dichiarazione 9 i candidati mai sottoposti a visita di leva o militare barrano comunque la casella "non essere".**

10. non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi, né equivalenti applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p.,

11. non essere stato mai espulso da Forze di polizia o Forze armate e di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione da pubblici uffici, compreso qualsiasi provvedimento, comunque denominato, comportante cessazione dal rapporto di servizio a seguito di inadempimento, scarso rendimento o comportamento illecito;

12. non essere sottoposto a misure di prevenzione;

13. essere in possesso delle specifiche qualità morali e di condotta per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell'articolo 26 della L. 53/89;

14. non avere precedenti penali né procedimenti penali pendenti e di non essere mai stato oggetto di procedure per l'applicazione di misure di sicurezza o prevenzione né di segnalazioni da parte di operatori di polizia **per la dichiarazione 14 barrare la prima casella se la relativa dichiarazione è veritiera altrimenti la casella sottostante, in tal caso specificando precedenti e pendenze nel successivo riquadro.**

avere i seguenti precedenti penali (condanne e applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.) e/o procedimenti penali pendenti (ipotesi di reato, specificando gli estremi del procedimento e i fatti per cui indagato o imputato) e/o essere, o essere stato in passato, oggetto dei seguenti procedimenti pendenti per applicazione delle seguenti misure di sicurezza o prevenzione e/o essere, o essere stato in passato, oggetto delle seguenti segnalazioni da parte di operatori di polizia:

15. aver avuto rapporti d'impiego con Pubbliche Amministrazioni; **per dichiarazione 15 barrare solo in caso affermativo. In tal caso specificare nel riquadro le cause di risoluzione del rapporto.**

16. di essere consapevole che, i titoli preferenziali previsti all'articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, eventualmente posseduti, devono, ai sensi del bando, essere documentati successivamente, specificamente in occasione del colloquio di cui all'articolo 7 del bando;

17. accettare in caso di nomina qualsiasi sede di servizio;

18. essere a conoscenza che il diario e la sede della prova preliminare sarà comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale Concorsi ed esami del 13 aprile 2012 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti;

19. aver visionato e accettare tutte le disposizioni del bando, ben consapevole, in particolare modo, di quelle di cui all'art. 2, commi 3-4, e all'art.3;

20. prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali e dell'eventuale successivo impiego.

EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE

(Località e data)

ATTENZIONE! Occorre firmare la domanda

(firma autografa e leggibile del candidato)